

Invio: PEC

**Spett. le Amministrazione
del Comune di
MERLARA (PD)**

**Alla C.A. del Sig. Sindaco
Alla C.A. del Resp. Transizione al Digitale
Alla C.A. del Resp. Servizi Informatici**

Oggetto: Progetto per "Piattaforma Digitale Nazionale Dati": Avviso Misura 1.3.1

Il presente documento è stato predisposto per fornire al Vostro Ente il perimetro progettuale e la quotazione economica per tutti i servizi necessari al conseguimento degli obiettivi previsti nell' Avviso Misura 1.3.1 come in oggetto.

Il documento è strutturato seguendo una modalità di presentazione che evidenzia le tre fasi: contesto, vantaggi ed attuazione.

Il medesimo prevede anche un apposito GANTT e la conseguente rendicontazione.

Con il PNRR il Paese avrà una pubblica amministrazione più efficiente e digitalizzata. Gli investimenti e le riforme del PNRR renderanno il Paese più coeso territorialmente, con un mercato del lavoro più dinamico e senza discriminazioni di genere e generazionali.

Una Pubblica Amministrazione efficace deve saper supportare cittadini e imprese con servizi sempre più performanti e universalmente accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Boxxapps Srl
Risato Daniele



Contesto normativo e strategico

Contesto normativo:

Ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1 del CAD, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di seguito PDND, è finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto di accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 del CAD e della semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

Ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2 del CAD, l'Infrastruttura PDND rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dei soggetti interessati, mediante:

- l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati a operare sulla stessa;
- la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuati suo tramite.

Le Linee Guida sono emanate ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2, ultimo periodo del CAD, che dispone quanto segue: "L'AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il Processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente".

Più in particolare, le "Linee Guida sull'Interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" individuano:

- i processi di accreditamento, identificazione e autorizzazione assicurati dalla Infrastruttura interoperabilità PDND;
- le modalità di sottoscrizione e conservazione degli accordi di interoperabilità tra i soggetti interessati, pubblici e privati;
- le modalità con cui i soggetti interessati danno seguito alle reciproche transazioni per il tramite dell'Infrastruttura interoperabilità PDND in attuazione degli accordi di interoperabilità sottoscritti;
- le modalità di raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate per il tramite dell'Infrastruttura interoperabilità PDND.

Infine, il Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 22 settembre 2022 recante gli obblighi e i termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad accreditarsi alla PDND, a sviluppare le interfacce di programmazione (API) ed a rendere disponibili le proprie basi dati sulla piattaforma entro il 30 settembre 2023.



Contesto strategico:

La digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi pubblici è un impegno non più rimandabile per far diventare la PA un vero "alleato" di cittadini e imprese. Il digitale è la soluzione in grado di accorciare drasticamente le "distanze" tra enti e individui e ridurre i tempi della burocrazia.

Una Pubblica Amministrazione (PA) efficace deve saper supportare cittadini e imprese con servizi sempre più performanti e universalmente accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale.

I dati pubblici sono un bene comune e una risorsa del Paese in grado di produrre valore migliorando i servizi, creandone di innovativi e contribuendo a creare nuovi modelli di business, competenze e posti di lavoro. Oggi la maggior parte degli enti pubblici gestisce dati e informazioni in maniera poco strutturata, aperta e interoperabile, ciò ne rende difficile la condivisione sia tra amministrazioni che con cittadini e imprese.

Le iniziative del Dipartimento mirano a:

- migliorare il modo in cui sono generati e gestiti i dati pubblici;
- creare servizi pubblici incentrati sul cittadino supportati dall'interoperabilità fra enti;
- migliorare il processo decisionale delle istituzioni;
- supportare le imprese e la ricerca scientifica, sviluppando una moderna economia dei dati.

Questo avviene attraverso la definizione di un'Agenda Nazionale Dati (AND), la collaborazione con Agid alla stesura di linee guida e del Modello di Interoperabilità e alla supervisione dell'implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che renderà possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.



Vantaggi per la Pubblica Amministrazione

L'interoperabilità delle informazioni e dei servizi tra gli enti consente alle amministrazioni di realizzare in modo più efficiente e veloce procedimenti complessi riducendo i costi e i tempi di gestione.

Grazie a questo circolo virtuoso, le amministrazioni possono ottenere informazioni interrogando direttamente le API presenti all'interno della piattaforma PDND senza avviare processi che necessitano dell'intervento umano con lo scopo di:

- iniziare a trasformare i propri servizi e beneficiare di una maggiore razionalizzazione, sicurezza ed efficienza della spesa IT.
- ottemperare agli obiettivi del Piano Triennale per l'informatica che permetteranno al Responsabile per la Transizione digitale il raggiungimento di quanto sarà oggetto di valutazione da parte degli O.I.V.

Vantaggi per il Cittadino e le Imprese

I cittadini e le imprese potranno accedere a servizi sempre più semplici, immediati e intelligenti, basati su informazioni condivise e costantemente aggiornate, potendo godere a pieno dei propri diritti digitali.

L'interoperabilità tra le amministrazioni eviterà, ad esempio, di dover fornire più volte le stesse informazioni ad enti diversi, basterà comunicarle una sola volta (secondo il principio europeo once-only), riducendo così il numero di interazioni superflue, con un risparmio di tempo e risorse. La Commissione Europea stima che implementando questo principio i Paesi dell'Unione possano risparmiare ogni anno cinque miliardi di euro.



Rispetto criteri DNSH

Come indicato nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH)", "Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo)¹. In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

In tale contesto, le amministrazioni sono chiamate, a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. L'obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH, operate per le singole misure nel PNRR.

Gli interventi e servizi offerti rientrano nelle attività di servizi informatici qualificati e attestati su DataCenter qualificato. Il datacenter risponde ai più recenti standard di riferimento in tema di efficientamento energetico al fine di garantire performance ambientali, la lotta ai cambiamenti climatici e alle rimozioni dei gas a effetto serra. Nello specifico il Datacenter ha acquisito le certificazioni UNI EN ISO 14001, norma che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientale e la certificazione UNI EN ISO 14064-1, norma che specifica i principi e i requisiti, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) e della loro rimozione. Attenzione è stata dedicata anche alle apparecchiature



hardware utilizzate per l'infrastruttura ICT implementata e che sono certificate secondo lo standard internazionale sull'efficienza energetica EnergyStar.

Nell'erogazione dei servizi e delle attività rivolte ai clienti la nostra organizzazione si impegna a perseguire e attuare comportamenti rivolti al risparmio energetico e che prevenivano azioni che possono arrecare danno all'ambiente. Nello specifico, oltre alle certificazioni del DataCenter, anche la nostra azienda ha implementato un sistema di gestione integrato per la gestione ambientale, certificato e conforme alla norma UNI EN ISO 14001, norma destinata all'uso da parte di un'organizzazione che cerca di gestire le proprie responsabilità ambientali in modo sistematico, aiutandola a raggiungere i risultati attesi dal proprio sistema di gestione ambientale, fornendo valore per l'ambiente, all'organizzazione stessa e alle parti interessate. Opportune istruzioni e procedure definiscono ruoli, responsabilità e modalità operative che devono essere seguite per applicare le disposizioni in materia di rispetto dell'ambiente, redatte al fine anche di riassumere gli aspetti rilevanti ai fini del D.Lgs 231/01.



Obiettivi dell'Avviso Misura 1.3.1 - "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"

L'obiettivo dell'avviso è l'erogazione di API nel Catalogo API PDND da parte dei Comuni. Nel quadro del progetto di interoperabilità, quindi, un'API è un'interfaccia applicativa che:

- è identificata nel Catalogo API dalla sua documentazione secondo gli standard previsti nel Modello di interoperabilità descritto nelle linee guida indicate al paragrafo B dell'Allegato 2 all'Avviso 1.3.1;
- è identificata nel catalogo API dal riferimento del suo punto di erogazione principale;
- rispetta le cornici di sicurezza indicate nelle linee guida per assicurare la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici;
- consente di effettuare tutte le operazioni associate alla procedura relativa.

In conformità alle Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni le API potranno essere erogate in due modalità:

- REST
- SOAP

Erogazione di API REST

Una REST API dovrà essere pubblicata attraverso un descrittore OpenAPI 3 che dovrà contenere il dettaglio di tutti gli endpoint che lo compongono. Per ogni endpoint andranno indicati tutti i metodi HTTP implementati. Il formato del descrittore dovrà essere JSON o YAML.

Erogazione di API SOAP

Una SOAP API dovrà essere pubblicata attraverso un descrittore WSDL che dovrà contenere il dettaglio di tutte le operation implementate. Nel caso di sviluppo di nuovi servizi è fortemente consigliato l'utilizzo della tecnologia API REST.



Attuazione

Boxxapps, attraverso i suoi specialisti, propone una serie di attività che hanno lo scopo di consentire all'Ente di raggiungere gli obiettivi previsti dall'Avviso e contestualmente aumentare il grado di interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e supportare il processo di digitalizzazione del paese.

Dettaglio attività previste nel presente progetto:

- **Processo di onboarding alla PDND**

- Supporto nel completamento della procedura di adesione alla Piattaforma di Interoperabilità PDND messo a disposizione da PagoPA S.p.A;

A seguito della registrazione alla piattaforma l'Ente potrà disporre di:

- Manuale Operativo di Piattaforma Digitale Nazionale Dati;
- Specifiche tecniche per documentare le API fornite da Piattaforma Digitale Nazionale Dati, con inclusi i Sequence Diagram che ne dimostrano l'utilizzo;
- Materiale esplicativo addizionale: Q&A e youtube video su PDND;
- Presentazioni e white papers per lo sviluppo di API secondo il modello di interoperabilità;
- Modello di tracciamento dell'esecuzione dei test e dei risultati ottenuti.

- **Sviluppo dei servizi e delle relative API**

- Sviluppo dei servizi e delle relative API secondo le linee guida indicate nei paragrafi A e B dell'Allegato 2 all'Avviso 1.3.1 in numero almeno pari alle quantità indicate al paragrafo C dell'Allegato stesso.

- **Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Test**

- Supporto necessario all'individuazione delle figure di riferimento (interne all'Ente) per la PDND;
- Upload delle chiavi e dei certificati necessari alla comunicazione con PDND, come indicato nei manuali operativi e pubblicazione delle API scelte dall'Ente tra quelle proposte corredate di:
 - attributi di accesso al servizio, come indicato nel manuale utente
 - documentazione tecnica (yaml/wsdl)
 - documentazione sui requisiti di sicurezza per l'accesso.
- Attività di UAT (User Acceptance Testing o Test del software) in ambiente di Test;

- **Pubblicazioni API su Piattaforma PDND di Produzione**


Una volta superate le attività di Test nell'apposita piattaforma, verrà effettuata la relativa pubblicazione delle API in piattaforma di produzione in cui verranno ripercorsi tutti i passi effettuati per la piattaforma di Test.

Le attività saranno considerate concluse con il completamento del percorso di pubblicazione sulla piattaforma di produzione di ciascuna API e dell'erogazione dei relativi servizi.

Sarà possibile la verifica di fruizione a campione di API per testare la qualità e l'effettiva erogazione del servizio.



Flusso operativo



Descrizione delle API disponibili

Piattaforma PA Connesse

La Piattaforma rende disponibile all'Ente, in tempo reale, una serie di cruscotti in grado di rappresentare graficamente i dati resi disponibili dalle API.

Verranno generate delle analisi di contesto specifico automatizzate effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti di Business Intelligence che forniranno inoltre la possibilità di essere confrontate con gli stessi parametri di altri enti nel territorio.

In questo ambiente operativo si potrà quindi effettuare una comparazione tra dati omogenei derivanti da altri Enti o territori, permettendo di identificare strategie di comparazione.

La Piattaforma PA Connesse, inoltre, permette di visualizzare lo stato delle API messe a disposizione nel portale PDND e il loro utilizzo.

Le API realizzabili sono le seguenti:

API 1 - Analisi del contesto


Questa API è in grado di fornire i dati utili alla realizzazione degli indicatori di efficacia ed efficienza o relativi al territorio dell'Ente e renderli disponibili attraverso il portale PDND.

A titolo di esempio gli indicatori possibili sono:


- Incidenza della spesa del Personale sul totale complessivo delle Spese correnti
- Spesa media per dipendente
- Spese per la formazione del Personale
- Spese per la digitalizzazione
- Spese per la digitalizzazione pro capite
- Rapporto tra il numero dei dipendenti e la popolazione del Comune
- Indice di autonomia finanziaria
- Indice di autonomia impositiva
- Indice di autonomia tariffaria propria
- Prelievo tributario pro capite
- Spese correnti pro capite
- Spese in conto capitale pro capite
- Rigidità delle spese correnti
- Incidenza oneri finanziari
- Percentuale di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato
- Propensione alla spesa sociale
- Propensione alla spesa per l'istruzione
- Propensione alla spesa per i giovani e il tempo libero
- Propensione alla spesa per l'ambiente
- Andamento tassi demografici (ogni 1000 abitanti)
- Andamento saldo naturale (nati vivi - morti)
- Andamento saldo migratorio (Immigrati-Emigrati)
- Andamento saldo popolazione



Esempio di indicatore



Esempio di indicatore



Autonomia finanziaria: Entrate tributarie (titolo I) + extratributarie (titolo III) / Entrate correnti (titolo I + titolo II + titolo III)

Autonomia impositiva: Entrate tributarie (titolo I) / Entrate correnti (titolo I + titolo II + titolo III)

Autonomia tariffaria propria: Entrate extratributarie (titolo III) / Entrate correnti (titolo I + titolo II + titolo III)



API 2 - IOT - Comune Intelligente

Come previsto nel Piano Triennale per l'informatica nella PA, gli Enti sono tenuti a recepire la Direttiva Europea (UE) 2019/1024 (cosiddetta Direttiva Open Data) sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, attuato con il Decreto Legislativo n. 200/2021, che ha modificato il Decreto Legislativo n. 36/2006.

Tale obiettivo strategico può essere perseguito attraverso l'implementazione delle nuove regole tecniche definite con le Linee Guida sui dati aperti relativamente ai dati dinamici di elevato valore.

Sarà necessario quindi attuare, attraverso la definizione di una opportuna data governance coerente con la Strategia europea, le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel subinvestimento M1C1-1.3: la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) e NDC (National Data Catalog - Catalogo Nazionale Dati).

In particolare, la fornitura dei dataset, con riferimento in via prioritaria alle tipologie di dati identificate dalla Direttiva Open Data (come dati dinamici, dati di elevato valore e dati della ricerca), avviene attraverso API (interfacce per programmi applicativi).

Tali dataset devono essere coerenti con i requisiti e le raccomandazioni definiti dalle Linee Guida sui dati aperti che prevedono, tra l'altro, che le relative API:

- rispettino le Linee guida sull'Interoperabilità (ModI);
- siano documentate attraverso i metadati, ontologie e vocabolari controllati, presenti nel Catalogo Nazionale Dati (NDC) per l'interoperabilità semantica;
- **siano registrate sul catalogo API della PDND**


Boxxapps ha realizzato una API che permette all'Ente di ottemperare a quanto sopra indicato utilizzando dei dati derivanti da sensoristica IOT quali:

- sensore qualità dell'aria PM 1 - PM 2,5 - PM 10 - Temperatura - Pressione - Umidità
 - utile nel monitoraggio ambientale e quindi nell'analisi della qualità dell'ambiente (Particolato atmosferico o polveri sottili PM 1 - PM 2,5 - PM 10 - Temperatura - Pressione - Umidità), che permette di registrare dati che possono rivelarsi molto utili per segnalare alle autorità una situazione di potenziale emergenza e il superamento dei livelli di soglia previsti.



- sensore qualità dell'aria CO2
 - utile nel monitoraggio ambientale e quindi nell'analisi della qualità dell'aria (CO2), che permette di registrare dati che possono rivelarsi molto utili per segnalare alle autorità una situazione di potenziale emergenza e il superamento dei livelli di soglia previsti.
- conta accessi entrata/uscita
 - utile a monitorare l'andamento degli accessi ai locali pubblici con la finalità di valutare l'impatto della **digitalizzazione** dei procedimenti amministrativi.

Al fine di permettere la comunicazione dei dati tramite API sarà necessario la presenza di un Gateway LoRaWAN.



API 3 - Api geografiche

Le API per dati geografici permettono di consultare archivi di elementi (feature) che hanno una componente geografica e che abilitano, ad esempio, la condivisione in tempo reale di informazioni utili alla programmazione territoriale, alla protezione civile, all'ottimizzazione dei trasporti, dei percorsi dei mezzi di servizio, ecc...

Alcuni esempi di punti di interesse georeferenziati:

- Defibrillatori;
- Strutture ricettive;
- Distributori latte o acqua;
- Fermate dell'autobus;
- Colonnine di ricarica elettrica comunali;
- Mobilità sostenibile;
- Parcheggi disabili.

Boxxapps ha realizzato una API che permette all'Ente di ottemperare a quanto previsto dalla Linea di Azione 15 prevista dal Capitolo 2 del Piano Triennale per l'informatica nella PA che prevede che le PA pubblichino i loro dati aperti tramite API nel catalogo PDND e le documentino anche secondo i riferimenti contenuti nel National Data Catalog per l'interoperabilità semantica.

Contestualmente la pubblicazione nella PDND della presente API permetterà all'Ente di essere adempiente rispetto a quanto indicato dalla Linea di Azione 19 prevista dal Capitolo 2 del Piano Triennale per l'informatica nella PA che prevede che Le PA pubblicano i loro dati aperti ad elevato valore tramite API utilizzando la piattaforma PDND come da Linee Guida sui dati aperti e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Inoltre, la creazione di API geografiche permetterà all'Ente di adempiere a quanto previsto dalla Linea di Azione 02 del Capitolo 2 del Piano Triennale per l'informatica nella PA che ha lo scopo di rendere disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE).

La soluzione permetterà all'Ente di gestire in automatico la pubblicazione verso il portale RNDT.

Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è stato istituito con l'articolo 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) ed è stato individuato, dal successivo articolo 60, come base di dati di interesse nazionale.

Come previsto dal citato articolo 59 del CAD, le specifiche tecniche con le quali viene individuato il contenuto del RNDT e le relative modalità di costituzione e aggiornamento sono state definite dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e adottate con il DM 10 novembre 2011 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 - S.O. n. 37) del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sulla base di tale contesto normativo, il RNDT costituisce il catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni e si configura, altresì, come registro pubblico di tali dati certificandone l'esistenza attraverso la pubblicazione dei relativi metadati.



Il RNDT è basato sugli Standard ISO 19115, 19119 e TS 19139, prodotti dal Technical Committee ISO/TC211 che si occupa di standard per l'informazione geografica. Il rispetto delle regole tecniche del RNDT in aderenza agli standard ISO di riferimento assicura la contestuale conformità, senza ulteriori adempimenti, al Regolamento (CE) n. 1205/2008 recante attuazione della direttiva INSPIRE per quanto riguarda i metadati.

Il RNDT, infatti, costituisce parte integrante dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, istituita, in Italia, con il D. Lgs. 32/2010, norma di recepimento della Direttiva INSPIRE.


In conseguenza di ciò, pertanto, esso eroga il servizio di ricerca nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva INSPIRE per quanto riguarda i metadati.

Come previsto dall'art. 59 del CAD, l'Agenzia per l'Italia Digitale è direttamente investita nella gestione organizzativa e tecnologica del RNDT, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il Sistema pubblico di connettività e cooperazione.



GANTT operativo

Come previsto dall'Avviso in oggetto Boxxapps garantisce il completamento del servizio entro 6 mesi dall'affidamento dell'incarico.



Assistenza alla rendicontazione

Boxxapps si occuperà di fornire l'eventuale assistenza all'Ente per predisporre una corretta rendicontazione al fine di rispettare quanto previsto nell'Avviso.

Nello specifico, alla domanda di erogazione del finanziamento predisposta dal Soggetto Attuatore, Boxxapps offrirà l'assistenza nella predisposizione di:

- a) una Relazione finale nella quale riportare lo stato di completamento delle attività sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore;
- b) il certificato di regolare esecuzione del RUP;
- c) l'eventuale check list applicabile compilata secondo le linee guida di cui all'Allegato 4 (DNSH).

L'attività di rendicontazione viene offerta esclusivamente per le attività, servizi, applicativi e piattaforme erogate dalle aziende del Gruppo Halley Veneto.



Offerta economica

Dettaglio servizi offerti	Imponibile
Piattaforma PA Connesse	Compresa
API 1 - Analisi del contesto	€ 8.337,70
API 2 - IOT Comune Intelligente	
API 3 - Api geografiche fino a 30 punti d'interesse (Es defibrillatori, strutture ricettive, distributori latte, ecc..)	
Assistenza alla rendicontazione	Compresa
TOTALE a Voi riservato	€ 8.337,70

Piano di fatturazione:

- *Primo SAL - 50%*
- *A conclusione dei lavori - 50%*

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.

Qualora l'ente sia sprovvisto dell'infrastruttura di sensoristica IOT i seguenti apparati saranno forniti da Boxxapps in comodato d'uso gratuito:

- Gateway LoRaWAN compreso di installazione
- Sensore qualità dell'aria PM 1 - PM 2,5 - PM 10 - Temperatura - Pressione - Umidità
- Sensore qualità dell'aria CO2
- Sensore ingresso/uscita

Il Gateway LoRaWAN e i sensori verranno installati nella sede comunale da personale specializzato incaricato da Boxxapps.

Il Gateway LoRaWAN verrà installato in prossimità di un punto rete già cablato dall'Ente.

I sensori e il Gateway LoRaWAN verranno forniti da Boxxapps in comodato d'uso gratuito fino al 31/12/2026.

I sensori verranno forniti dotati di opportune batterie e non necessitano di collegamenti elettrici. I sensori della qualità dell'aria verranno posizionati all'esterno dell'edificio comunale in una zona concordata con l'Ente.

Il sensore di ingresso/uscita verrà posizionato in prossimità dell'ingresso della sede principale.

L'accettazione e/o la sottoscrizione dell'offerta per i servizi in oggetto rappresentano la nomina ad Boxxapps s.r.l. quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati (come da Condizioni contrattuali standard) che avrà durata pari a quella del contratto o dei servizi in essere.



Condizioni generali di fornitura

Condizioni generali di fornitura

- Il servizio viene erogato secondo quanto previsto dalla Politica del Sistema di Gestione Integrato adottata dal FORNITORE e rispondente alle norme per pianificare, stabilire, attuare, condurre, monitorare, riesaminare, tenere aggiornato e migliorare continuamente il sistema stesso.
- L'accettazione e/o la sottoscrizione per i servizi in oggetto rappresentano la nomina stessa che avrà durata pari a quella del contratto o dei servizi in essere.
- Nell'ottica di un continuo accrescimento dei livelli aziendali di eccellenza, il FORNITORE ha adottato un Codice Etico fondandolo sui principi di trasparenza, correttezza e responsabilità dei nostri comportamenti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il documento integrale è consultabile sul sito internet ufficiale del FORNITORE.
- Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Condizioni di Acquisto e di fatturazione

- La presente offerta ha validità esclusivamente per i livelli di Servizio indicati nelle "Schede di servizio".
- La presente offerta ha validità 60 giorni dalla ricezione della stessa salvo diverse condizioni indicate nel prospetto economico.
- L'erogazione del servizio è subordinata al perfezionamento giuridico dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 267/2000 (TUUEL) pertanto si chiede di comunicare gli estremi della determinazione di impegno di spesa (numero e data), importo impegnato, oggetto della fornitura, ditta beneficiaria e relativo CIG via PEC all'indirizzo boxxapps@legalmail.it come previsto al comma 1.
- La scrivente ditta è abilitata sul MePA - Acquistinretepa per il bando "Servizi". È pertanto possibile chiedere di presentare offerta, tramite "RdO Trattativa Diretta", inserendo come CPV: "72510000-3 Servizi di gestione connessi all'informatica" e successivamente selezionando la CATEGORIA "Servizi Cloud - MePA".

In caso di affidamento, la determina di impegno va allegata al Documento di stipula ed inviata attraverso la sezione COMUNICAZIONI-MESSAGGI del MEPA oppure inviata a mezzo mail al seguente indirizzo info@boxxapps.com. In alternativa, è possibile comunicare l'avvenuto impegno di spesa al seguente indirizzo mail info@boxxapps.com indicando, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.lgs. 267/2000, i seguenti dati: - Numero e data del provvedimento; - CIG ed importo impegnato; - Oggetto della fornitura/acquisto; - Ditta beneficiaria; - Autorizzazione al trattamento dei dati inseriti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

- Le attività saranno fatturate elettronicamente attraverso la piattaforma SDI solo a seguito della loro esecuzione e comunque nell'annualità di esigibilità indicata.
- Il pagamento è inteso a 30 giorni data fattura. ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002, così modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Condizioni di erogazione del servizio

- La presa in carico e pianificazione delle attività avverrà nei 30 giorni successivi all'ordine salvo condizioni particolari.
- L'esecuzione delle attività viene garantita secondo tempi e modalità indicati nell'offerta o secondo quanto indicato nelle "schede di servizio"



-
- Le attività non si configurano come esternalizzazione di servizio a sostituzione delle attività in carico all'Ente, ma come affiancamento e supporto agli uffici, creazione di banca dati informatica o servizi web.
 - Per tutte le varie fasi operative BOXXAPPS incarica un "Responsabile" a disposizione del "Referente" designato dall'Amministrazione dell'organizzazione.



PA CONNESSE

SCHEDA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Descrizione del servizio	Canali di erogazione e periodo di disponibilità per la richiesta del servizio	Livello di servizio
<p>La soluzione prevede l'implementazione di una serie di attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo del Bando "Piattaforma Digitale Nazionale Dati": Avviso Misura 1.3.1 del PNRR</p> <p>Il servizio PA CONNESSE, progettato per la PA mette a disposizione del Cliente una serie di attività che hanno lo scopo di consentire all'Ente di raggiungere gli obiettivi previsti dall'Avviso e contestualmente aumentare il grado di interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e supportare il processo di digitalizzazione del paese. Tutte le attività saranno gestite conformemente nel richiesto nel rispetto di standard ISO/IEC 27001, ISO 27018, ISO 9001, ISO 20000, ISO 22301, ISO/IEC 27017, ISO 14001 e delle indicazioni AgID.</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione della scrivania digitale X-DESK per l'accesso agli applicativi, che avverrà tramite linea protetta secondo gli standard "SSL", e che potrà essere fatto da qualsiasi postazione dentro e fuori l'Ente e da dispositivo mobile. • Supporto nel completamento della procedura di adesione alla Piattaforma di Interoperabilità PDND messo a disposizione da PagoPA S.p.A - Processo di onboarding alla PDND • Sviluppo dei servizi e delle relative API secondo le linee guida indicate nei paragrafi A e B dell'Allegato 2 all'Avviso 1.3.1 in numero almeno pari alle quantità indicate al paragrafo C dell'Allegato stesso • Supporto alla Pubblicazione delle API su Piattaforma PDND di Test • Supporto alla pubblicazione delle API su Piattaforma PDND di Produzione per la messa a disposizione di cruscotti in grado di rappresentare graficamente i dati resi disponibili dalle API. • Attivazione piattaforma PA CONNESSE • Assistenza alla rendicontazione richiesta dal Bando specificatamente per le attività, servizi, applicativi e piattaforme delle aziende del Gruppo Halley Veneto. 	<p>Assistenza prioritaria via trouble ticket con accodamento tramite scrivania virtuale X-DESK alla funzione "Segnalazioni".</p> <p>Il servizio è operativo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, le risposte dello staff qualificato vengono date in orario d'ufficio. La segnalazione è inoltrata direttamente al reparto di competenza.</p> <p>Tramite Numero VERDE dal lunedì al venerdì, dalle 8.30-13.30 e 14.30-17.30.</p> 	<p>Il periodo di erogazione del servizio è dal lunedì al venerdì, dalle 8.30-13.30 e dalle 14.30-17.30.</p> <p>Tale servizio garantisce un contatto immediato per ogni richiesta del CLIENTE effettuata tramite Numero VERDE e una presa in carico immediata tramite scrivania virtuale X-DESK.</p> <p>Nel caso in cui la segnalazione non trovi soluzione immediata, il CLIENTE verrà contattato in un tempo massimo di otto ore lavorative secondo il periodo di erogazione di servizio.</p> <p>A seguito di segnalazioni non risolvibili con il servizio di assistenza dedicato da remoto, per i servizi inclusi si effettueranno interventi presso il CLIENTE se ritenuto necessario da Boxxapps.</p>

La soluzione mette a disposizione del cliente una serie di servizi funzionali raggiungimento dell'obiettivo del Bando "Piattaforma Digitale Nazionale Dati": Avviso Misura 1.3.1 del PNRR e contestualmente aumentare il grado di interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e supportare il processo di digitalizzazione del paese.

Il sistema di gestione integrato per la sicurezza delle informazioni dell'organizzazione Boxxapps relativa al servizio è conforme alle specifiche dettate dalla norma UNI CEI EN ISO IEC 27001, ISO IEC 27018, ISO IEC 27017, UNI EN ISO 9001, ISO IEC 20000-1, UNI EN ISO 22301 e UNI EN ISO 14001.



Prerequisiti

Il servizio viene erogato tramite un sistema automatizzato utilizzando l'accesso alle informazioni contenute nel software Halley Informatica per la valorizzazione analisi del contesto AP1. Nel caso in cui, per determinate informazioni, non si disponesse dell'applicativo Halley di riferimento, il sistema non permetterà l'elaborazione degli indicatori.

L'installazione fisica degli apparati IOT forniti è eseguita da personale incaricato da Boxxapps S.r.l.

La nostra Storia

Boxxapps è un'azienda dinamica, punto di riferimento per la Pubblica Amministrazione Locale nel Nord Italia. Con noi i Clienti trovano servizi dedicati e partner di riferimento per crescere nel panorama dell'innovazione tecnologica.

Il continuo miglioramento, la specializzazione, la presenza, la relazione e la profonda conoscenza della Pubblica Amministrazione sono le parole chiave che definiscono la nostra identità. Siamo i testimoni della costante evoluzione tecnologica della nostra Clientela. Per noi, innovare significa investire nello sviluppo di servizi, soluzioni e prodotti che sappiano portare un vantaggio concreto ai nostri Clienti, migliorando la loro vita lavorativa.

La nostra arma principale è la passione per quello che facciamo, la professionalità con cui affrontiamo le sfide che ogni giorno i Clienti ci propongono e la preparazione continua a cui ci sottoponiamo per offrire agli Enti soluzioni di eccellenza.

Rispondere coerentemente alle richieste di un mercato in continua trasformazione, ricercare soluzioni sempre più innovative e correlare i bisogni informativi del Cliente con le migliori pratiche disponibili: questa è la *mission* di Boxxapps.

La nostra Politica

Boxxapps adotta un Sistema di Gestione Integrato in ambito ISO, fondendo e massimizzando l'applicazione di norme specifiche che, viste nel loro complesso, permettono la pianificazione, l'attuazione, la conduzione, il monitoraggio, il riesame, l'aggiornamento, il continuo miglioramento e l'implementazione dei propri servizi.

È necessario considerare e condividere i seguenti principi:

- Soddisfazione e ricerca delle esigenze del cliente.
- Organizzazione nell'erogazione del servizio.
- Coinvolgimento del personale aziendale.
- Attenzione e sensibilità alle variazioni del mercato.
- Salvaguardia della Riservatezza, l'Integrità, la Disponibilità e la Privacy dei dati della propria Clientela.
- Rispetto della necessità di continuità operativa dei servizi messi a disposizione dei propri Clienti.
- Impegno finanziario all'attuazione della presente politica.

Le nostre Certificazioni

UNI EN ISO 9001 nel sistema di gestione della qualità relativa alla progettazione, allo sviluppo ed all'erogazione di servizi di distribuzione, installazione, manutenzione, assistenza e formazione di soluzioni informatiche. Nell'erogare i servizi, Boxxapps utilizza processi operativi ispirati alle linee guida dell'Information Technology Infrastructure Library.

UNI CEI EN ISO IEC 27001 nella progettazione, commercializzazione, distribuzione ed erogazione di servizi di installazione, manutenzione, assistenza e formazione per soluzioni informatiche



accessibili via internet, anche in modalità *cloud*, per Enti Locali. Servizi di recupero e bonifica dati. Il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni garantisce: riservatezza, integrità e disponibilità delle stesse.

ISO IEC 27017 che definisce controlli avanzati sia per fornitori, sia per i clienti di servizi *cloud* e chiarisce ruoli e responsabilità dei diversi attori in ambito *cloud* con l'obiettivo di garantire che i dati conservati in *cloud computing* siano sicuri e protetti dimostrando la capacità del Provider di assicurare la protezione dei dati.

UNI ISO IEC 27018 primo *Code of Practice* internazionale per la privacy nel *cloud* basato sulle nuove leggi di protezione dei dati dell'Unione Europea: esso fornisce le linee guida specifiche ai provider per la gestione di servizi in *cloud*.

ISO IEC 20000-1 sulle procedure standard ad utilizzo internazionale per migliorare la gestione del modello IT (Information Technology) in ambiti quali: pianificare, stabilire, attuare, condurre, monitorare, riesaminare e aggiornare costantemente l'implementazione dei servizi forniti anche in *cloud*.

UNI EN ISO 22301 "Societal security - Business Continuity Management Systems - Requirements" standard internazionale che è stato sviluppato per aiutare l'organizzazione e ridurre al minimo il rischio di interruzioni riguardo l'erogazione di un servizio: questo permette di rispondere rapidamente ad eventi destabilizzanti (anche catastrofici) riducendo il danno potenziale che potrebbe causare l'interruzione dello stesso, dando una stabilità produttiva.

UNI EN ISO 14001 norma che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali. La politica ambientale è il quadro di riferimento sul quale impostare le attività e definire gli obiettivi ambientali, impegno formale che un'organizzazione assume nei confronti del miglioramento continuo, adeguatezza e diffusione del sistema di gestione ambientale per limitare l'inquinamento e per migliorare costantemente la propria prestazione per la tutela dell'ambiente. Le figure di coordinamento sono certificate ITIL (Information Technology Infrastructure Library): ciò garantisce il rispetto di linee guida ispirate dalla pratica (Best Practice) nella gestione dei servizi IT (Service Management) integrate da una serie di pubblicazioni che forniscono indicazioni per erogare di servizi di qualità e su processi e mezzi necessari a supportarli. ITIL ad oggi rappresenta l'approccio più diffuso a livello mondiale per la gestione dei servizi IT e fornisce il più autorevole framework di buone pratiche per la gestione dei servizi IT.

D.Lgs. 231/2001

Boxxapps S.r.l., nell'ottica di sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell'impresa con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza e consapevolezza. Pertanto, la società si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell'attività.

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale che permette la verifica delle procedure, delle strutture organizzative e dei rischi e dei controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali, anche le disposizioni normative, ivi compresi i principi dettati dal D.Lgs. n. 231/2001. L'impianto è costituito da documenti di governance che sovrintendono al funzionamento della società quali il codice etico, i modelli organizzativi, il codice interno di comportamento, le policy aziendali e le funzioni delle strutture organizzative.

Il modello persegue quindi il rispetto dei diritti e dei doveri inerenti ai comportamenti ed alle responsabilità dei partecipanti all'organizzazione e degli interlocutori esterni, che devono conoscerlo e applicarlo.



Cyber Insurance

Boxxapps S.r.l., al fine di tutelarsi e tutelare il Cliente nell'erogazione dei servizi ICT, si è dotata di adeguata copertura assicurativa contro i rischi cibernetici, sottoscrivendo la polizza "Cyber Security e Privacy". Per l'attività DPO inoltre ha sottoscritto una polizza "DPO & Consulenza Data Protection".

Condizioni Contrattuali

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente convenzione è stipulata tra la società BOXXAPPS SRL (di seguito denominato FORNITORE) con sede legale in Marcon (VE) - in persona del legale rappresentante pro tempore - e l'amministrazione dell'Ente (di seguito denominato CLIENTE) in persona del funzionario delegato.
2. Gli accordi qui convenuti annullano e sostituiscono qualsiasi diversa intesa precedentemente intercorsa fra le parti; ogni modifica della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto controfirmato dalle parti. Parimenti il prospetto economico, allegato e firmato, annulla e sostituisce quello precedente.
3. Sono esclusi dai servizi forniti dalla presente convenzione, tutti i prodotti acquisiti successivamente alla presente. Per questi nuovi prodotti verrà redatta apposita convenzione che potrà essere assorbita in una nuova convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. l'oggetto della presente convenzione è costituito dalla fornitura di servizi descritti nelle schede allegate alla presente; il FORNITORE fornirà al CLIENTE detti servizi alle condizioni e nei termini specificati nella presente convenzione e si impegna parimenti a eseguirli a regola d'arte per mezzo di personale qualificato e dotato di adeguata preparazione professionale.
2. Il FORNITORE rende disponibili al CLIENTE tutti gli aggiornamenti necessari così come dettagliato nelle singole schede di servizio.
3. Il servizio di aggiornamento del software è tale da non comportare modifiche del concetto inventivo anche se prospettate dal CLIENTE. Laddove il CLIENTE, per aggiornamenti complessi delle procedure software che prevedano le conversioni di archivi, introduzione di nuove tecnologie, ecc., ravvisi la necessità di avvalersi del FORNITORE potrà richiedere specifici interventi di assistenza; la convenzione non copre il costo di tali interventi per i quali si renderà necessario un apposito impegno di spesa.
4. Il FORNITORE è titolare esclusivo del software e dei relativi diritti di utilizzazione economica. È pertanto fatto espresso divieto al CLIENTE di cedere il software o di sub-licenziarlo a terzi, o comunque consentirne l'uso, a qualsivoglia titolo, da parte di terzi, neppure a scopi promozionali, dimostrativi o didattici.

ART. 3 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il prospetto economico e le schede dei servizi costituiscono parte integrante del presente accordo in quanto sottoscritto dalle parti contraenti contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Il canone da pagare si intende fisso ed invariato all'interno di ciascun anno solare, per i servizi e gli applicativi in uso alla data della sottoscrizione della presente convenzione.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta disposizione.
4. I pagamenti effettuati oltre il termine pattuito verranno contabilizzati al tasso previsto dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002. In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui sopra, il FORNITORE si riserva il diritto di sospendere la fornitura dei servizi facenti parte della presente convenzione.
5. Il CLIENTE non potrà compensare gli importi dovuti ai termini della presente convenzione con eventuali diritti o pretese vantati nei confronti del FORNITORE.



6. Ai sensi dell'Art. 191 del D.lgs. 267/2000 l'erogazione del servizio è subordinata al perfezionamento giuridico dell'impegno di spesa, in mancanza del quale il fornitore ha la facoltà di non eseguire la prestazione; il CLIENTE dovrà comunicare l'impegno e la copertura finanziaria utili per l'emissione della relativa fattura.

ART. 4 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E ADEGUAMENTO ALL'ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il FORNITORE entri in possesso nello svolgimento delle prestazioni dovranno considerarsi riservati, pertanto è vietata qualsiasi divulgazione delle stesse. Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio, indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati nel presente articolo.
2. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla Privacy il FORNITORE dichiara, con la sottoscrizione della presente convenzione, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Art. 17 della presente convenzione.
3. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla Privacy il FORNITORE dichiara, con la sottoscrizione della presente convenzione, di accettare la nomina a Responsabile al trattamento ex art. 28 GDPR 2016/679, con riferimento ai dati trattati per conto del CLIENTE in funzione dello svolgimento della presente convenzione.
4. Il FORNITORE si impegna per sé e per il personale dipendente e/o autonomo di cui lo stesso si avvarrà per la realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione:
 - a. a mantenere, anche dopo la cessazione di efficacia dello stesso, il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia e/o informazione che apprenderà in occasione della realizzazione di detti servizi, nonché a non divulgare e non utilizzare, per fini estranei all'adempimento della presente convenzione, notizie, atti, dati, informazioni o quant'altro, relativi al CLIENTE e al suo Know-how, cui la stessa avrà accesso in occasione della realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione;
 - b. a conservare e custodire, con la massima diligenza e riservatezza, tutto quanto verrà in suo possesso in occasione della realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché a restituire a CLIENTE, se da quest'ultimo richiesti per iscritto, tutti gli atti, le informazioni e documenti allo stesso forniti da FORNITORE, fatto salvo l'obbligo ex lege di conservazione della documentazione in capo a ciascuna Parte della presente convenzione.
5. CLIENTE si obbliga a mantenere, anche dopo la cessazione di efficacia della presente convenzione, il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia e/o informazione appresa in occasione dell'adempimento della presente convenzione, nonché a non divulgare, non utilizzare, per fini estranei all'adempimento della presente convenzione notizie, atti dati, informazioni o quant'altro relativi al FORNITORE ed al suo "Know - how", che lo stesso avrà a conoscere in occasione dell'esecuzione della presente convenzione.
6. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la natura confidenziale delle informazioni riservate di pertinenza dell'altra Parte, ad utilizzarle solo ed esclusivamente ai fini delle attività connesse all'oggetto della presente convenzione, a non pubblicarle, divulgarle comunque a renderle disponibili a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte. Ciascuna parte dovrà assicurarsi che la comunicazione di dette informazioni riservate di pertinenza dell'altra parte sia limitata al personale della propria organizzazione e agli eventuali fornitori e consulenti esterni che abbiano necessità di conoscerle per le finalità connesse alla presente convenzione.
7. Il CLIENTE si impegna altresì a verificare che i terzi (propri fornitori e consulenti) non divulgino informazioni sui processi, i servizi e i metodi di produzione di FORNITORE di cui sia venuto a conoscenza durante l'erogazione dei servizi.
8. In caso di incidente relativo alle informazioni, con la compromissione di una o più dimensioni tra Riservatezza, Integrità, Disponibilità, Autenticità è compito della Parte che identifica l'incidente dare immediata e tempestiva informazione all'altra Parte, affinché ciascuna per quanto di competenza operi per il ripristino della normalità.
9. Le Parti concordemente convengono che ciascuna, tenuto conto del ruolo ricoperto ai sensi del Reg. EU. 2016/679, per quanto di competenza dovrà attenersi a quanto previsto in tema di data breach e conseguente notifica all'Autorità di controllo.



10. La violazione degli obblighi di cui al presente punto costituisce inadempimento giustificativo della risoluzione dalla convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso, il risarcimento del danno.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è valida ed efficace per il periodo indicato nel prospetto economico o nei canoni di manutenzione già in essere.
2. Le Parti convengono che il corrispettivo potrà essere oggetto di negoziazione e rimodulazione anche in relazione ai servizi, ai software e alle attività concordate. Ogni modifica avverrà in forma scritta e farà parte della presente convenzione.
3. Entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione. Le parti concordemente convengono che il diritto di recesso potrà essere esercitato dal CLIENTE anche solo con riferimento ad alcuni servizi di cui alla presente convenzione; in tal caso il corrispettivo sarà oggetto di idonea rimodulazione che verrà concordata dalle Parti per iscritto e sarà da intendersi parte integrante della presente convenzione.
4. Il CLIENTE ha la facoltà di recedere dalla convenzione decorsi almeno 4 mesi dalla stipula della convenzione, purché tenga indenne il FORNITORE delle spese sino ad allora sostenute e dei lavori eseguiti e dandone comunicazione al FORNITORE a mezzo PEC.
5. Sia che il recesso sia formalizzato dal FORNITORE ovvero dal CLIENTE, il FORNITORE si impegna a fornire l'assistenza che il CLIENTE potrà ragionevolmente richiedere, in forma scritta, per far sì che l'attività possa continuare ad essere erogata, in particolare quella verso i propri fruitori di servizi, senza interruzioni, fornendo tutte le informazioni ed il supporto necessario al passaggio di consegne, e comunque nel pieno rispetto dei principi di buona fede e diligenza.

ART. 6 - PRESTAZIONI DEL FORNITORE

1. Il FORNITORE, per tutta la durata della presente convenzione, si impegna nei confronti del CLIENTE ad erogare i servizi informatici come descritti, dettagliati nel presente accordo e negli allegati, da considerare parte integrante della presente convenzione, nonché a raggiungere gli standard ed i livelli di servizio stabiliti e contenenti nelle SLA.
2. In costanza di rapporto qualora si rendesse necessario il CLIENTE potrà chiedere ovvero il FORNITORE potrà offrire ulteriori servizi, non contemplati nella presente convenzione; tali servizi aggiuntivi saranno oggetto di idonea e separata trattativa per quanto concerne l'impegno economico, per tutto il resto inserendosi all'interno dei rapporti di cui al presente convenzione i servizi saranno disciplinati, per quanto non specificamente e diversamente convenuto tra le Parti, dal presente convenzione.
3. Il FORNITORE praticherà verso i propri dipendenti un trattamento conforme a quanto previsto dalla normativa in tema previdenziale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che un trattamento economico e normativo come da CCNL di riferimento, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. Il FORNITORE opererà affinché risulti sempre garantita la salvaguardia delle aree informatiche di propria competenza (es. salvataggio delle banche dati, ecc.) anche in considerazione dell'espletamento degli adempimenti prescritti dal legislatore in tema di sicurezza e privacy.
5. Nell'ambito delle funzioni software previste, il FORNITORE garantisce il corretto funzionamento dei programmi per tutto il periodo della convenzione effettuando tutti quegli interventi necessari e possibili per garantire un corretto funzionamento degli stessi.

Art. 7 INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

1. Nel caso in cui il CLIENTE rilevi un inadempimento contrattuale del FORNITORE potrà darne comunicazione tempestiva al FORNITORE per iscritto e a mezzo PEC motivando quanto riscontrato. Il FORNITORE dovrà formulare per iscritto ed inviare a mezzo PEC le proprie osservazioni.
2. Costituisce inadempimento grave l'irregolarità retributiva, contributiva, fiscale del FORNITORE in ordine alle obbligazioni che riguardano i lavoratori dipendenti.
3. Gli adempimenti di cui ai precedenti punti costituiscono causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c.



ART. 8 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

1. Qualora le prestazioni del proprio personale non fossero rese a regola d'arte il FORNITORE sarà esclusivamente obbligata alla fornitura dei medesimi servizi da parte di personale qualificato, fino all'ottenimento del risultato.
2. La responsabilità del FORNITORE è regolata in base alle disposizioni di cui all'art. 1218 e successivi del Codice Civile.

ART. 9 UTILIZZO DEL SOFTWARE

1. Il FORNITORE è titolare esclusivo del software e dei relativi diritti di utilizzazione economica. È pertanto fatto espresso divieto al CLIENTE di cedere il software o di sub-licenziarlo a terzi, o comunque consentirne l'uso, a qualsivoglia titolo, da parte di terzi, neppure a scopi promozionali, dimostrativi o didattici.
2. Nella denegata ipotesi che il FORNITORE dovesse subire un danno a seguito di una violazione dell'art. 9 comma 1 da parte del CLIENTE, quest'ultimo dichiara di manlevare il FORNITORE da qualsiasi responsabilità.
3. Le parti convengono che, per effetto della presente scrittura, nessuna responsabilità grava sul FORNITORE per danni subiti dal CLIENTE o da terzi in conseguenza dell'uso errato del software o del suo mancato uso. Eventuali vizi dovranno essere contestati entro il termine di 30 giorni dalla data di rilascio del software e ciò dovrà essere effettuato per iscritto via P.E.C.

ART. 10 SERVIZI DI ASSISTENZA

1. Il FORNITORE si impegna ad erogare il servizio di assistenza con continuità fatta salva la necessità di procedere ad aggiornamenti dei propri sistemi hardware e software, oltre a circostanze contingenti che verranno tempestivamente comunicate al CLIENTE, secondo quanto previsto dal proprio sistema di gestione della qualità. Il FORNITORE è certificata secondo la norma ISO27001 e utilizza un piano di continuità operativa e disaster recovery certificato secondo la norma ISO22301; questo consente, quando possibile, il recupero delle funzionalità a seguito di guasti e rotture dei propri sistemi, con esclusione di danni provocati da agenti atmosferici, terremoti, sommosse, tumulti, guerre, guerre civili, azioni illecite, cadute meteoriche, disastro aereo e/o ambientale e quant'altro assimilato e/o assimilabile.
2. Il FORNITORE rende disponibile i servizi contrattualizzati riservandosi di verificare che non ci siano abusi dei servizi medesimi da parte del CLIENTE in termini di richieste particolari e volumi delle medesime. Il CLIENTE è consapevole ed accetta che il funzionamento dei servizi è garantito limitatamente a quanto rientrante nelle competenze del FORNITORE.

ART. 11 RESPONSABILITA' DEI DATI

1. Il CLIENTE è totalmente responsabile dei dati inseriti o che inserirà all'interno dei programmi del FORNITORE e delle eventuali controversie collegate alla distribuzione in rete di tali dati. Accetta con la firma del presente accordo di esentare il FORNITORE da responsabilità di carattere civile e/o penale derivanti dall'immagazzinamento e dalla diffusione dei dati da esso inseriti che violino qualunque norma vigente e di futura emanazione durante il periodo di validità del presente accordo.
2. Il CLIENTE è responsabile per eventuali violazioni di copyright riferite a dati o programmi soggetti a diritti d'autore
3. contenuti nel proprio server e manleva il FORNITORE da qualsiasi onere derivante da violazioni.
4. Il FORNITORE, preso atto delle particolari esigenze di riservatezza, sicurezza e data protection che connotano le prestazioni di cui alla presente convenzione, provvede affinché le informazioni di cui verrà a conoscenza nella esecuzione della convenzione siano riservate e si impegna ad assicurare la massima riservatezza interna ed esterna alle attività condotte in collaborazione con il CLIENTE, apprestando ogni più idoneo presidio organizzativo al fine di impedire qualsiasi tipo di scambio improprio di informazioni all'interno o all'esterno della Società stessa. Il FORNITORE si impegna inoltre a vigilare affinché i collaboratori a qualsiasi titolo incaricati di effettuare le prestazioni contrattuali, mantengano riservati i dati di business, i dati personali (data protection), le notizie e le informazioni di cui vengano in possesso, non le divulgano né le utilizzino in alcun modo - direttamente o indirettamente - anche dopo il termine del periodo di collaborazione.



5. Al termine del rapporto contrattuale sancito dalla presente convenzione gli eventuali dati del CLIENTE saranno a lui restituiti e successivamente eliminati dai nostri sistemi, così come disciplinato dal Sistema di Gestione Integrato del FORNITORE.

ART. 12 COMPORAMENTI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto e si impegnano affinché, per quanto di competenza, i rispettivi dipendenti tengano un comportamento professionale e rispettoso nei confronti dei locali, della strumentazione, del personale, del FORNITORE e del CLIENTE di ciascuna parte, affinché in nessun modo possa essere arrecata turbativa, impedimento al normale svolgimento dell'attività lavorativa, e non si possa creare discredito del buon nome delle Parti.
2. Il FORNITORE si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti che hanno accesso ai locali del CLIENTE le norme comportamentali e di sicurezza.
3. Il personale del CLIENTE si atterrà alle norme comportamentali e di sicurezza vigenti nei locali del FORNITORE.

ART. 13 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte acquisiti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni.
2. In tutti i casi di risoluzione di diritto della presente convenzione il FORNITORE dovrà consegnare al CLIENTE le informazioni necessarie alla migrazione del servizio verso altro FORNITORE, garantendo per il periodo di passaggio la necessaria collaborazione e supporto.
3. Le parti convengono che in caso di grave inadempimento da parte di CLIENTE relativamente agli obblighi economici assunti con la presente convenzione all'art. 3, il FORNITORE avrà diritto di sospendere senza preavviso la propria prestazione di erogazione di servizi.
4. La presente convenzione si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'Art. 1456 c.c., qualora il CLIENTE o il FORNITORE, fossero assoggettati a procedure concorsuali nel caso di insolvenze, fallimento, o alta procedura concorsuale o esecutiva di una delle parti. La parte che intende avvalersi della causa di risoluzione dovrà darne comunicazione alla controparte a mezzo PEC.

ART. 14 AUDIT

1. Il CLIENTE potrà eseguire attività di audit sui servizi di cui alla presente convenzione, da effettuarsi con preavviso e in accordo col FORNITORE tale da non pregiudicare l'ordinaria attività produttiva/lavorativa di questo.
2. Le attività di audit saranno eseguite da personale qualificato del CLIENTE o dallo stesso individuato ed incaricato e potranno riguardare i Livelli di Servizio Concordato - SLA, le procedure di protezione e sicurezza dei dati e quanto oggetto della presente convenzione.
3. A seguito dell'attività di cui ai punti che precedono verrà stilato un rapporto a cura del CLIENTE che invierà al FORNITORE al fine di adottare eventuali azioni migliorative.

ART. 15 COMUNICAZIONI E REFERENTI

1. Tutte le comunicazioni tra le parti, aventi ad oggetto tale convenzione, dovranno avvenire per iscritto a mezzo PEC, lettera raccomandata a/r o a mezzo fax ai seguenti indirizzi:
 - a. per il CLIENTE: PEC e indirizzo istituzionali reperibili dal sito ufficiale dell'ente
 - b. per il FORNITORE: PEC e indirizzo istituzionali reperibili dal sito ufficiale dell'ente

ART. 16 MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

1. Il FORNITORE da atto di adottare un modello di gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, sempre reperibile sul proprio sito istituzionale.

ART.17 RESPONSABILITÀ DEL TRATTAMENTO E AMMINISTRATORE DI SISTEMA AI FINI DEL GDPR

Premesso che:



1. ai sensi dell'art. 4, c. 1, n. 8 del GDPR), si definisce "Responsabile del trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del Titolare del trattamento;
2. esiste e/o verrà ratificato nei termini di legge un rapporto giuridico in essere (di seguito convenzione) con il FORNITORE relativo ai servizi contrattualizzati;
3. negli adempimenti relativi all'erogazione del predetto servizio e dei servizi in essere il FORNITORE dovrà trattare per conto del Titolare del trattamento dati personali appartenenti ad Utenti, Cittadini, Contribuenti e Dipendenti,
4. il trattamento è strettamente collegato alle finalità previste dai servizi contrattualizzati e limitatamente alla durata dell'erogazione dei servizi;
5. a riprova dell'affidabilità, il FORNITORE ha ottenuto le certificazioni di cui sopra che, temperando anche quanto previsto dal Garante per la Protezione dei dati, rafforzano ed estendono la protezione delle informazioni e dei dati gestiti;
6. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con la sottoscrizione dell'offerta per i servizi in oggetto, l'Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il FORNITORE quale Responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai trattamenti funzionali all'attività relativa all'erogazione del servizio previsto dalla convenzione e per i servizi in essere, nonché Amministratore di Sistema per le attività specifiche richieste nel servizio ed esclusivamente all'interno del perimetro di competenza del FORNITORE
7. Il Titolare del trattamento dichiara che i dati da lui trasmessi comunicati al FORNITORE sono raccolti e trasmessi rispettando la normativa vigente, sono esatti e, se necessario, aggiornati, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono trasmessi trattati.
8. Il conferimento e il trattamento dei dati oggetto della presente risultano essere necessari per l'instaurazione del rapporto. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile procedere all'erogazione del servizio. L'accettazione e/o la sottoscrizione dell'offerta per i servizi in oggetto rappresentano la nomina stessa che avrà durata pari a quella della convenzione o dei servizi in essere.
9. Le Parti concordano, anche ai sensi della deliberazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" (in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e successive specifiche integrazioni.
10. L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema è avvenuta previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità dei soggetti designati, che hanno fornito idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
11. Per l'espletamento dell'incarico, vengono assegnate all'Amministratore di sistema le credenziali di autenticazione che gli permettono l'accessibilità al sistema per lo svolgimento delle stesse funzioni assegnate.
12. Il Titolare provvederà, con cadenza almeno annuale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dall'Amministratore di sistema. È obbligo di quest'ultimo prestare al Titolare la sua piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse.

ART.18 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Responsabile è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Titolare del trattamento per le finalità e con le modalità previste.
2. Lo stesso adotta tutte le misure minime di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati. In riferimento a tale obbligo si ricorda che il FORNITORE., per garantire ulteriormente la protezione delle informazioni contenenti dati, ha ottenuto le certificazioni di cui sopra e ha adottato un Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/01.
3. il FORNITORE collabora con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e all'evacuazione delle richieste degli interessati, verifica e controlla che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente, dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi, individua le persone autorizzate al trattamento, garantendo che



le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento, redige e tiene aggiornato l'apposito Registro dei trattamenti, coordina le operazioni di trattamento, comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati, comunica tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocumeto ai soggetti interessati e, nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, informa tempestivamente il Titolare del trattamento.

4. Il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del GDPR, tratterà i dati del Titolare del trattamento a soli fini contrattuali per la durata della convenzione e nel rispetto delle normative vigenti; tratterà solamente i dati strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e in nessun caso potrà comunicare, diffondere, utilizzare autonomamente per scopi diversi da quelli sopra indicati i dati oggetto del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento.
5. Restano a carico del Titolare tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa nei confronti degli interessati, compresi, a titolo meramente esemplificativo, gli obblighi di informazione, gli obblighi relativi al conferimento del consenso, gli obblighi relativi all'esercizio dei diritti degli interessati.
6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile), ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per gestire attività di trattamento specifiche previste dal servizio, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione. il FORNITORE ricorre a sub-responsabili del trattamento per gestire le attività di trattamento e rende disponibile su richiesta l'elenco aggiornato dei sub-responsabili.
7. Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 lettera g) del GDPR, una volta terminata la prestazione di servizi relativa al trattamento dei dati raccolti, il Responsabile del trattamento, su scelta del Titolare e compatibilmente con i termini/tempi tecnici effettivi, dovrà cancellare o restituire tutti i dati del Titolare; contestualmente, il Responsabile del trattamento dovrà cancellare in modo sicuro tutte le copie dei dati trattati esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione di tali dati.

ART.19 ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Considerato che l'affidamento all'esterno delle operazioni di trattamento non dispensa il Titolare dal rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa, il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati.
2. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un congruo preavviso.
3. Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o comunque inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il fornitore, Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Ente, Titolare del trattamento, quest'ultima diffiderà il Responsabile del trattamento ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato.
4. In alternativa alle verifiche di cui sopra, il Titolare del trattamento potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.
5. Il Titolare dovrà comunicare formalmente per iscritto al FORNITORE qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria rispetto al trattamento dei dati affidato con la presente nomina.

ART. 20 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 GDPR 2016/679



1. In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati, CLIENTE, in qualità di Titolare del trattamento dei dati informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue:
2. Tipologia dei dati trattati: tutti i dati forniti e raccolti per l'adempimento degli obblighi contrattuali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, correttezza e trasparenza. Il Titolare del trattamento, nonché gli autorizzati ed eventuali Responsabili nominati, tratteranno dati definiti personali e dati particolari quali dati sanitari.
3. Base giuridica, finalità e modalità del trattamento: la base giuridica relativa al trattamento dei dati personali si rileva nella circostanza per la quale il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di una convenzione di cui l'interessato è parte. I dati forniti e raccolti saranno trattati con fine esclusivo di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati sopra descritti sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia a mezzo di strumenti cartacei, ed in ogni caso mediante procedure tecniche organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, l'invulnerabilità e la riservatezza. Gli stessi dati saranno trattati per adempiere ad obblighi legali, amministrativi, fiscali e contabili e comunque per finalità esclusive derivanti dal rapporto contrattuale in essere.
4. Destinatari del trattamento: i dati verranno trattati ad uso esclusivo di CLIENTE da parte dei soggetti interni alla società, nominati autorizzati al trattamento, nonché dagli eventuali Responsabili esterni nominati, i quali dovranno attenersi agli stessi limiti di legge e regolamento come descritte nel presente.
5. Periodo di conservazione: i dati raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il periodo necessario all'adempimento delle prestazioni dedotte nella convenzione ed in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento.
6. Diritti: in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano i soggetti di FORNITORE intervenuti nel rapporto contrattuale potranno in ogni momento far valere i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. GDPR 2016/679, presso la sede di CLIENTE ed ai recapiti sotto riportati, ed in particolare potranno chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potranno opporsi al trattamento dei dati. Potranno inoltre proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 21 FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sulla validità, sull'interpretazione, sull'esecuzione e la risoluzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il foro territorialmente competente è individuato nel Tribunale di Venezia (VE).

ART. 22 CLAUSOLE FINALI

1. Le presenti condizioni contrattuali non sono oggetto di modificazione, salvo esplicito atto sottoscritto da entrambe le parti.
2. Qualora una o più clausole della presente convenzione dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, successivamente alla sua stipula, la convenzione resterà valida e le clausole risultate invalidate o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale.
3. Eventuali ritardi ed omissioni di una delle parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivante dal presente contratto non potranno essere interpretati quale rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

ART. 23 - RINVIO ALLA LEGGE

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione si rinvia alle norme di legge specifiche in materia.

